



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile e Fallimentare

Il Giudice Designato
dott.sa Cristina Tabacchi

nella procedura di sovraindebitamento iscritta al *N.R. 8/2021*, promossa da

FABIO PEZZELLA

(C.F. PZZ FBA 68H07D969I), nato a Genova, il 7/6/1968 residente in [REDACTED]

Vista l'istanza di **piano del consumatore** depositata in data 15 ottobre 2021

rilevato che sussistono le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 gennaio 2012 numero 3;

rilevato in particolare che il ricorrente

- non è assoggettabile alle procedure concorsuali previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in quanto consumatore;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012;
- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012;
- ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

considerato, altresì, che la proposta avanzata è così strutturata :

è previsto il pagamento integrale delle spese di procedura e della prededuzione

- il ricorrente mette a disposizione della procedura tutto l'attivo rinvenibile dal proprio reddito da lavoro dipendente, per la durata di mesi 48, per un totale di euro 67.200,00;
- il totale dei debiti chirografari verrebbe soddisfatto in misura superiore al 50% e rispetta la par condicio creditorum;

fissa ex art. 12 bis l. 3/2012 udienza per la comparizione delle parti e dei creditori per il giorno
15 dicembre 2021 ore 11.00;

avverte

i creditori - ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 bis l. 3/2012 – che gli stessi non possono presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, ne' far valere cause di inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del debitore, quando abbiano colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che abbiano violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

dispone

la comunicazione del presente decreto e della proposta di accordo a cura del dott. Emiliano Delfino (nominato quale professionista ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012) **a tutti i creditori** presso la residenza o la sede legale, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, telefax o telegramma entro il **termine del 15 novembre 2021;**

STABILISCE

Quale idonea forma di pubblicità la pubblicazione nel sito del Tribunale di Genova della proposta di piano e del presente decreto

RILEVATO

che poiché non sono attualmente in atto specifici procedimenti di esecuzione forzata (avendo indicato la parte unicamente un procedimento di cognizione di opposizione a decreto ingiuntivo) non può trovare applicazione la norma di cui al comma 2 dell'art. 12 bis l. 3/2012, non essendovi invece le condizioni per l'applicabilità della richiesta generalizzata declaratoria di improcedibilità delle azioni esecutive, effetto previsto dalla legge (all'art. 10 comma 2 lett.c) della l. 3/2012) per il solo deposito dell'accordo di ristrutturazione.

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato e pubblicato nei modi di legge anche all'OCC

Genova, 21/10/2021

Il Giudice
Dott.ssa C. Tabacchi

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

Piano del consumatore

(Legge 27.01.2012, n. 3, art. 12 bis)

Per il Sig. **Fabio PEZZELLA**, nato a Genova il 07.06.1968 ed [REDACTED]
[REDACTED], codice fiscale PZZ FBA 68H07 D969I, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Colonello del Foro di Genova c.f. CLN SFN 69H69 D969R (numero di telefono 010.581349 – numero di fax 010.5530080 – indirizzo pec: stefania.colonello@ordineavvgenova.it) presso il cui studio in Genova, Via XX Settembre 34/4, è eletto domicilio come da procura in calce al presente atto

CON L'AUSILIO

del Gestore della Crisi – Dott. Emiliano Delfino, codice fiscale DLFMLN79A26D969Z, dottore commercialista iscritto all'Albo – Sezione A Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova, con studio in Genova in Via Pisacane 17/5, – PEC delfino.emiliano@pec.it, nominato dall'OCC – Ordine Commercialisti Genova in data 28.04.2021, procedimento numero 9/2021 (Prod. n. 1)

PREMESSO CHE

Il ricorrente ritiene di essere in possesso dei requisiti di accesso alla procedura richiesta ex art. 7 della L. 3/2012 ed in particolare:

- a. il ricorrente è in stato di sovraindebitamento ex art. 6 comma 2 L. 3/2012 in quanto versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante

Th

difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

- b. per il ricorrente non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), c), d), d) bis, d) ter della L. 3/2012, ovvero: non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dal Capo II della L. 3/2012; non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo II della L. 3/2012; non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/2012; ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; non ha beneficiato per due volte dell'esdebitazione; non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- c. il ricorrente ha predisposto e sottoscritto un piano del consumatore ed in subordine la liquidazione del patrimonio a cui si rinvia integralmente anche per quanto concerne la prevista documentazione di all'art. 9 (cfr. Prod. n. 2) contenente:
- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
 - elenco di tutti i beni del debitore;
 - elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia;
 - composizione del nucleo familiare;



- a. l'OCC ha consegnato relazione particolareggiata con attestazione di fattibilità contenente tutti gli allegati documenti richiesti all'esponente e previsti dalla legge e ha confermato di avere adempiuto, indi e nei termini di legge, a quanto previsto a suo carico dalle vigenti disposizioni normative (Prod. n. 3); in data 22.09.2021 è pervenuta, inoltre, Delibera della Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso Onlus, Piazza Matteotti 4 – Genova datata 22.09.21 costituente parte integrante della proposta di piano del consumatore (Prod. n. 4).

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, ritenuti sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura del piano del consumatore ex art. 12 bis e ss. L. 3/2012 o, in estremo subordine, per la procedura di liquidazione del patrimonio ove dichiarata, salvo gravame, inammissibile la procedura domandata in via principale, considerata anche la relazione particolareggiata dell'OCC,

CHIEDE

A codesto Ill.mo Tribunale civile di Genova, previe le declaratorie meglio viste e ritenute:

In via principale:

Verificata che la proposta di piano del consumatore, come attestata anche nella sua fattibilità nella relazione particolareggiata dell'OCC, soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 L. 3/2012;

Verificata l'assenza di atti in frode ai creditori e verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge,

di fissare, immediatamente e con decreto, l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione nei termini di cui all'art. 12 *bis* comma 1 ai creditori della proposta e del decreto ed ogni adempimento conseguente, per ivi provvedere all'omologa del piano proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 *bis* L. 3/2012;

In via subordinata:

- 1) di essere ammesso alla liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* e ss. L. 3/2012;
- 2) qualora ne sussistano le condizioni, di essere successivamente ammesso al beneficio dell'esdebitazione a cui si farà ricorso *ex art. 14 terdecies* comma 4 L. 3/2012;
- 3) previa la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione, *ex 14 quinqies* L. 3/2012:
 - di nominare un liquidatore (solo qualora fosse ritenuto necessario), e di individuarlo eventualmente nella persona dell'OCC, anche per ragioni di economicità delle spese di procedura;
 - di disporre, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
 - di stabilire idonea forma di pubblicità della domanda del decreto, per cui presta già con il presente ricorso assenso, come di seguito dichiarato espressamente;
 - di fissare i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b) come indicati nel piano di liquidazione;

tu

Si dichiara ex DPR 115/2012 che il contributo unificato per il presente procedimento è di Euro 98 (misura fissa).

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il ricorrente Fabio PEZZELLA, nato a Genova il 07.06.1968 ed [REDACTED], codice fiscale PZZ FBA 68H07 D969I, sopra meglio identificato, è stato informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 196/2003, del trattamento di tutti i dati contenuti nella domanda (e nel piano che la integra) nonché della necessità di pubblicazione integrale in internet sul sito <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale della domanda (e del piano che integra) e del decreto di apertura della procedura nonché, se ritenuto dal Giudice, della relazione particolareggiata; dichiara di essere consapevole che le informazioni sul trattamento e sui dati relativi al titolare e responsabile sono reperibili sulla pagina web del tribunale di Genova http://www.tribunale.genova.it/note_legali.aspx; dichiara di aver preso visione e di approvare il ricorso e il piano e di avere preso visione della relazione particolareggiata dell'OCC nonché delle informative citate reperibili sulla pagina web del tribunale di Genova http://www.tribunale.genova.it/note_legali.aspx;

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ciò premesso, il ricorrente Fabio PEZZELLA, nato a Genova il 07.06.1968 ed [REDACTED], codice fiscale PZZ FBA 68H07 D969I, ai sensi e per gli

effetti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 196/2003, **esprime il consenso** al trattamento di tutti i dati contenuti nella domanda (e nel piano che la integra) e nella relazione particolareggiata nonché alla pubblicazione integrale in internet sul sito <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale della domanda (e del piano che integra), della relazione particolareggiata e del decreto di apertura della procedura e di ogni altro atto indicato dal Giudice.


Si produce:

- 1) nomina OCC;
- 2) piano del consumatore sottoscritto dal ricorrente;
- 3) relazione particolareggiata con attestazione di fattibilità redatta dall'OCC con gli allegati in essa richiamati;
- 4) comunicazione delibera della Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso Onlus, Piazza Matteotti 4 – Genova datata 22.09.21.


Con osservanza.

Genova, li 11 ottobre 2021

Fabio Pezzella, anche per approvazione e conferma dei dati e delle informazioni del ricorso ed allegati in esso richiamati e consenso al trattamento dei dati personali



Fabio Pezzella




Avv. Stefania Colonello

Procura alle liti


Io sottoscritto Fabio PEZZELLA, nato a Genova il 07.06.1968 ed [REDACTED]
[REDACTED], codice fiscale PZZ FBA 68H07 D969I delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento di piano del consumatore ex art. 12 bis e ss L. 3/2012 e in subordine di liquidazione del patrimonio, conferendo ogni più ampia facoltà e potere di legge e, in particolare, apposita procura a transigere e conciliare, nonché nominare sostituti e/o domiciliatari, l'**Avvocato Stefania Colonello**, del Foro di Genova, Codice fiscale: CLN SFN 69H69 D969R, indirizzo pec *stefania.colonello@ordineavvgenova.it* con studio in Genova, Via XX Settembre, 34/4 – 16121, presso il quale **eleggo domicilio**. Dichiaro di aver già ricevuto l'informativa privacy ex D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 216/679 (GRPD) ed autorizzo il trattamento dei dati personali.

Genova, li 11 ottobre 2021

Fabio Pezzella



Avv. Stefania Colonello, anche per autentica



TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE FALLIMENTARE

**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3 E
SUCCESSIVE MODIFICHE**

**ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE E RELAZIONE
PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE DELLA CRISI**

Dott. Emiliano Delfino

**LEGGE 3/2012 EX ARTICOLO 9 COMMA 2 – 3 BIS NUMERO DA
PARTE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

Ricorrente: PEZZELLA FABIO



Sommario:

1. Premessa con identificazione del Gestore della crisi da sovraindebitamento e dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato.
2. Dati anagrafici del debitore.
3. Requisiti di ammissibilità.
4. Scopo del presente incarico e oggetto della relazione.
5. Individuazione dell'istituto giuridico previsto dalla L. 3/2012 inerente al caso specifico.
6. Indicazione delle cause del sovraindebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
7. Elenco dei creditori con indicazioni delle somme nominali dovute.
8. Situazione reddituale e patrimoniale del debitore.
9. Elenco degli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni.
10. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni.
11. Composizione del nucleo familiare e indicazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 9, comma 2 L.3/2012.
12. Accesso alle banche dati e altre verifiche dell'OCC – risultati.
13. Dettagli del Piano del consumatore.
14. Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili.
15. Ragioni dell'incapacità di adempiere (art. 9 c. 3-bis lett. b).
16. Valutazione del "merito creditizio" da parte dei soggetti concedenti i finanziamenti ex art. 9 c. 3-bis lett. e).
17. Atti impugnati dai creditori.
18. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e attestazione.



1. Premessa con identificazione del Gestore della crisi da sovraindebitamento e dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato.

ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE DELLA CRISI.

Il sottoscritto **Dott. Emiliano Delfino**, nato a Genova il 26.01.1979, C.F. DLF MLN 79A26 D969Z, dottore commercialista iscritto all'Albo – N. 1.583 Sezione A ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova, con studio in Via Pisacane 17/5, - PEC delfino.emiliano@pec.it

PREMETTE

che con procedimento numero 9/2021 in data 28.04.2021 è stato **nominato dall'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento "OCC – Ordine Commercialisti di Genova"**, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni del Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n. 3 del 27 Gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dal Signor **Pezzella Fabio**, nato a Genova il 07.06.1968 (c.f. PZZ FBA 68H07 D969I) [REDACTED], che risulta qualificabile come "consumatore" ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della citata legge, in quanto persona fisica agente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e ricorrente pertanto alla procedura in oggetto per debiti estranei alle suddette attività.

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara e attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- di non esser legato al debitore e a coloro che hanno interesse nell'operazione di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art.2399 c.c., vale a dire: non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato per una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;
- di non essere legato al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore;
- che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli artt. 15 e 16 del D.M. 202/2014 e dall'art. 1 D.M. 25.01.2012 n. 30 con riduzione forfettaria del 20% concordata con l'O.C.C. Ai fini della predisposizione della relazione sulla proposta del piano del consumatore nonché della relativa attestazione, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, il sottoscritto ha determinato il compenso prededucibile lordo pari ad € 4.486 oltre

cpa e IVA come per legge comunque mediante preventivo sottoscritto per accettazione del debitore all'O.C.C. in data 27.04.2021 (allegato all'istanza di nomina dell'O.C.C. Genova).

2. Dati anagrafici del debitore.

Cognome: Pezzella

Nome: Fabio

Comune di nascita: Genova

Data di nascita: 07.06.1968

C.F. : PZZ FBA 68H07 D969I

Comune di residenza: [REDACTED]

Indirizzo di residenza: [REDACTED]

Cap: [REDACTED]

Stato civile: [REDACTED]

Situazione occupazionale: in servizio in Marina ed in forza al Comando Tecnico Territoriale Costruzioni ed Armamenti Navali di Genova con il grado di Capitano di Fregata.

3. Requisiti di ammissibilità.

Il sottoscritto ha esaminato attraverso alcuni incontri con l'interessato ed i suoi advisors, Dott.ssa Rosanna Maragliano e Dott. Pietro Parente, le possibili vie da esperire per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

- A) Sono stati quindi analizzati i documenti inerenti ai debiti esibiti nonché le motivazioni addotte e sono stati ricevuti ulteriori documenti relativi alla formazione della situazione debitoria, onde pervenire alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.
- B) E' stato accertato che ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura di cui alla Legge n.3 del 27 Gennaio 2012.
- C) E' stato riscontrato che il debitore risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 Gennaio 2012 poiché ricorre *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.
- D) Il debitore per il tramite dei propri consulenti ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
- E) E' stato verificato analiticamente punto per punto il possesso in capo al soggetto richiedente dei requisiti necessari per l'ammissione ai procedimenti di composizione della crisi. In particolare, risultano rispettate le seguenti condizioni richiamate dalla normativa:

ES

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste della legge 2/12;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ad alcuno dei procedimenti di cui alla L. n. 3/2012;
- non ha subito per cause a lui imputabili, nessun provvedimento di cui agli articoli 14 e 14-bis di cui alla L. n. 3/2012;
- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non ha beneficiato di esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

F) Verificata la sussistenza delle predette condizioni, si è proceduto all'analisi della documentazione presentata e alla verifica della coerenza con quanto prescritto dalla normativa vigente.

Pertanto, valutata la singola fattispecie di sovraindebitamento, (confermata anche dal supporto documentale analizzato) e considerata ulteriormente la tipologia di soggetto richiedente l'accesso alla procedura, la natura dei debiti contratti e l'analisi delle risorse, il sottoscritto ha ritenuto corretto procedere prospettando inizialmente un Piano del consumatore.

4. Scopo del presente incarico e oggetto della relazione.

1. Predisporre, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 9 della Legge n. 3 del 27 Gennaio 2012, una relazione particolareggiata alla proposta del Piano del Consumatore formulato dal debitore attraverso i suoi advisors Dott.ssa Rosanna Maragliano e Dott. Pietro Parente, il cui obiettivo è quello di:
 - a. Indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b. Esporre le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - c. Valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
 - d. Indicare i costi presunti per la procedura;
 - e. Relazionare nel merito, in riferimento alla concessione dei finanziamenti, che i soggetti finanziatori abbiano o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, considerando un importo da dedurre necessario a garantire al debitore un dignitoso tenore di vita, così come prescritto dall'art. 9 comma 3-bis lett. e) della L. n. 3/2012.

2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6 della legge n.3/2012.
3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano di cui all'art. 9 comma 2 della legge n.3/2012.

La proposta del Piano del Consumatore così come formulata dal debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 della Legge 3/2012, precisamente:

1. Elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute;
2. Elenco dei beni posseduti dal debitore;
3. Elenco degli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni;
4. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
5. Attestazione sulla fattibilità del piano;
6. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente;
7. Composizione del nucleo familiare corredata da stato di famiglia.

Tutto ciò premesso e verificato, il sottoscritto deposita

ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

EX ARTT. 9, comma 2 e 3 bis, e 15 comma 6 L. n. 3/2012.

5 Individuazione dell'istituto giuridico previsto dalla L. 3/2012 inerente al caso specifico.

Il "piano del consumatore" prevede che il sovraindebitato persona fisica, così come definito dall'art. 6 comma 2 lett. a) che sia definibile al contempo "consumatore", ovvero persona fisica che abbia agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, possa predisporre un piano di risoluzione della sua crisi che prescinda, purché omologato dal giudice, dall'adesione dei creditori.

La sopra citata previsione normativa non preclude comunque al "consumatore" l'accesso alle altre procedure previste dalla legge in commento (accordo del debitore e liquidazione del patrimonio), ma al consumatore è riservata un'ulteriore e più favorevole procedura per mezzo della quale egli può riorganizzare le proprie obbligazioni scadute (quanto ai tempi e alle modalità di pagamento, nonché nel loro ammontare) nel rispetto dei diritti dei creditori ma, purché omologato dal giudice, a prescindere dal consenso esplicito dei creditori.

Il piano del consumatore è procedura che prevede la sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali dei crediti (non garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, e salvo quanto

previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile), decorrente dal semplice deposito della proposta di accordo.

Per quanto attiene invece al possedimento in capo al debitore istante dei presupposti soggettivi, il Sig. Pezzella Fabio può accedere al piano del consumatore poiché ai fini della legge n. 3/2012 egli è definibile come quel debitore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e in quanto tale non assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. n. 3/2012.

Il ricorrente è lavoratore dipendente che ha assunto le obbligazioni per motivi non legati all'attività di impresa o alla professione svolta, ed ha contratto debiti in misura tale da portarlo ad una situazione di "perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte".

L'Ill.mo Giudicante, così come "assistito" dall'Organismo di Composizione della Crisi, non è chiamato a verificare soltanto la fattibilità del piano, ma dovrà altresì vagliare a monte la meritevolezza del consumatore in sede di assunzione delle obbligazioni che lo hanno condotto al sovraindebitamento, escludendone comunque a priori l'accesso alla procedura esclusivamente nei casi laddove vengano ravvisate situazioni di sovraindebitamento determinate da colpa grave, malafede o frode.

6. Indicazione delle cause del sovraindebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Le cause che hanno portato il Sig. Pezzella Fabio nella situazione di sovraindebitamento attuale, sono ascrivibili esclusivamente ad eventi riguardanti la sfera personale e familiare del ricorrente, il sottoscritto in questo caso non può che prendere atto di quanto dichiarato dal medesimo nella richiesta ed a tale documento fare rinvio (cfr. Piano del Consumatore e relativi allegati).

Sta di fatto che dall'analisi della situazione di sovraindebitamento del proponente si evince che la stessa sia riferibile in concreto e senza ombra di dubbio alla situazione clinica dello stesso (così come peraltro comprovato e certificato a livello sanitario dal [REDACTED]).

La situazione emotiva del ricorrente, partendo da una serie di gravi vicissitudini familiari che ne hanno segnato l'infanzia sembrerebbe essere peggiorata in età avanzata quando altri accadimenti di carattere personale hanno visto il Sig. Pezzella [REDACTED].

E' opportuno però ribadire una volta di più come l'utilizzo del condizionale sia assolutamente voluto e non casuale poiché per quanto attiene all'analisi del quadro clinico/sanitario del ricorrente, lo scrivente ritiene necessario fare rinvio (esulando l'analisi [REDACTED] dell'istante dalle competenze professionali del sottoscritto) a quanto contenuto nella certificazione medica allegata alla presentazione della domanda e firmata da professionista in ambito sanitario.

Il controllo degli estratti conto del Sig. Pezzella relativi agli ultimi 5 anni sono purtroppo compatibili, dal punto di vista finanziario e con riferimento esclusivo all'analisi dei flussi monetari in uscita, con

quelli di una persona affetta da comportamenti compulsivi. Ne consegue pertanto in maniera evidente come tale patologia abbia provocato un deterioramento irreversibile delle finanze del ricorrente, innescando una sorta di circolo vizioso dal quale lo stesso non è più riuscito a districarsi trovandosi costretto a ricorrere a finanziamenti e prestiti.

Tali obbligazioni sono divenute via via più pesanti ed insostenibili in capo al ricorrente cagionando un deterioramento della situazione debitoria complessiva comprovato dalla comparsa delle prime segnalazioni da parte degli istituti bancari e dalle società finanziarie alla Centrale di Allarme Interbancaria.

Sebbene poco ci sia da aggiungere circa la diligenza impiegata dal proponente nell'assumere le obbligazioni, la presenza di [REDACTED] certificata dal dirigente sanitario dell'Ospedale Galliera dovrebbe, ad avviso dello scrivente, essere sufficiente per poter escludere colpa grave, malafede o frode.

7. Elenco dei creditori con indicazioni delle somme nominali dovute.

Non risultano all'O.C.C. scrivente contenziosi fiscali in corso.

Di seguito si riporta l'elenco analitico dei creditori così come indicato dalla documentazione fornita dal ricorrente e così come risultante dalle risultanze degli accessi alle Banche dati interpellate:

CREDITORE	IMPORTO	NOTE	GRADO
O.C.C.	€ 4.486,00 (più oneri)	GESTORE	PREDEDUZIONE
DOTT.SSA ROSANNA MARAGLIANO	€ 3.000,00 (più oneri)	ADVISOR	PREDEDUZIONE
DOTT. PIETRO PARENTE	€ 3.000,00 (più oneri)	ADVISOR	PREDEDUZIONE
AVV. STEFANIA COLONNELLO	€ 1.500,00 (più oneri)	CONSULENZA LEGALE	PREDEDUZIONE
FONDAZ. ANTIUSURA SANTA MARIA DEL SOCCORSO	€ 15.000,00	Finanziamento strumentale al piano e subordinato all'omologazione del piano del consumatore	PREDEDUZIONE
COMUNE DI GENOVA (TIA)	€ 190,00	Tassa sui rifiuti	PRIVILEGIO EX. ART. 2.752 c. 4 C.C.
PREFETTURA DI GENOVA	€ 614,26	Sanzioni amministrative	CHIROGRAFO
"ISP CB IPOTECARIO" ex INTESA SAN PAOLO	(€ 128.182,00)*	In veste di coobbligato su mutuo per immobile poi ceduto alla ex compagna. Rate versate integralmente dall'ex compagna	
SANTANDER C. BANK	€ 5.436,47	Finanziamento	CHIROGRAFO
SUNRISE SPV Z70 SRL (Ex. Agos Ducato)	€ 26.397,65	Finanziamento	CHIROGRAFO
AGOS DUCATO	€ 3.512,05	Carta	CHIROGRAFO
IFIS NPL INVESTING	€ 5.009,00	Carta	CHIROGRAFO
ING. BANK	€ 39.755,00	Cessione quinto dello stipendio	CHIROGRAFO
IBL BANCA	€ 31.980,00	Cessione quinto dello stipendio	CHIROGRAFO

COMUNE DI GENOVA (polizia urbana)	€ 1.347,87	Contravvenzioni	CHIROGRAFO
AGENZIA DELLE ENTRATE (Reg. Liguria)	€ 179,16	Reg. Liguria	CHIROGRAFO
AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 5.469,84	Imposta di Registro	CHIROGRAFO

**Escluso poiché il ricorrente risulta in veste di solo garante coobbligato sul pagamento delle rate di un mutuo (l'obbligato principale risulta attualmente in regola con i pagamenti).*

Puntualizzando che il finanziamento di € 15.000,00 (comunque inserito ai fini del conteggio) non consiste attualmente in un debito essendo la stessa somma messa a disposizione a titolo di finanza esterna dalla "Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso – Onlus" vincolata all'omologazione del piano da parte del Giudice, l'importo totale a debito per la procedura risulta essere pari a complessivi € 146.877,30.

8 Situazione reddituale e patrimoniale del debitore.

Il reddito del ricorrente consta, allo stato attuale, della retribuzione ordinaria derivante da rapporto di lavoro subordinato presso il Comando Territoriale della Marina Militare di Genova, mentre a livello patrimoniale dall'analisi delle risultanze dei pubblici registri, si riscontra l'assenza di diritti reali su beni immobili, beni mobili registrati e non, ad eccezione di un Motociclo Honda KF 03 Targato BW86836.

Per quanto attiene invece alle disponibilità liquide, alla data del 20.09.2021 esse sono pari a:

- Carta Poste pay; saldo € 13,56.
- C.C. Mediolanum SPA; saldo € 4,21.

9. Elenco degli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni.

L'unico atto dispositivo effettuato negli ultimi 5 anni dal Sig. Pezzella è rappresentato dalla cessione di uno scooter Honda SH300 nel 2019 per € 3.600.

10. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.

Per un'analisi più strettamente finanziaria si riepilogano nella tabella seguente, i redditi di cui ha disposto e dispone il Sig. Pezzella, così come riportati dalle Dichiarazioni dei Redditi/Certificazioni Uniche relative ai redditi percepiti negli anni 2020, 2019 e 2018 dal proponente:

ANNO	REDD. LORDO	RITENUTE	REDD. NETTO	REDD. NETTO/MESE
2020	64.605,52 €	23.096,49 €	41.509,03 €	3.459,09 €
2019	64.149,59 €	24.462,69 €	39.686,90 €	3.307,24 €
2018	62.211,92 €	23.480,75 €	38.731,17 €	3.227,60 €

Dall'analisi tecnica delle CU relative agli anni in oggetto si evince come il ricorrente possa disporre di un reddito spendibile medio mensile che si aggira intorno ai 3.450 € circa.

11. Composizione del nucleo familiare e indicazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 9, comma 2 L. 3/2012.

Come evidenziato nel certificato di famiglia allegato, il nucleo familiare del Sig. Pezzella è composto esclusivamente dal ricorrente.

Per quanto attiene invece alla quantificazione delle spese necessarie per il proprio mantenimento il ricorrente ha dichiarato:

- appartamento concessogli a titolo di alloggio ad un costo mensile di € 440,00;
- spese sostenute per la cura dell'alloggio € 50,00;
- spese alimentari € 650,00;
- vestiario e cura personale € 150,00;
- spese per esigenze di trasporto € 50,00;
- telefonia e internet € 60;
- spese mediche per ragioni psico-fisiche € 150,00;
- rimborso finanziamento Fondazione Antiusura € 320;
- fondo per rischi e oneri straordinari € 180;

Il tutto per un totale complessivo pari ad € 2.050,00 mensili, cifra complessiva ritenuta dal sottoscritto adeguata alla situazione clinico/sanitaria del ricorrente e comunque congrua con i parametri forniti dall'ISTAT.

Considerando che l'ISTAT fissa attualmente ad € 839,78 la soglia di povertà assoluta per una famiglia composta da un solo elemento ubicata in una città metropolitana del Nord Italia, e ad € 1.716,00 il livello medio di spesa corrente, dall'analisi dei dati si evince come ci sia il margine operativo finanziario per poter predisporre il piano del consumatore, residuando dai € 3.450,00 circa di reddito spendibile (decurtati dei 2.050,00 € indicati sopra) la cifra di € 1.400,00 da devolvere al piano.

12. Accesso alle banche dati e altre verifiche dell'O.C.C. — risultati.

Il sottoscritto OCC ha provveduto, previa autorizzazione del Giudice e del sovraindebitato supportato dai relativi advisors, alla verifica delle posizioni debitorie così come dichiarate dal ricorrente e comprovate dagli allegati presentati:

- **ACCESSO ALLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA.** La Direzione Regionale Liguria dell'Agenzia delle Entrate ha risposto prontamente indicando i dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi ai rapporti finanziari e ai dati del Registro del Sig. Pezzella;

- ISPEZIONE CATASTALE. Il ricorrente non è proprietario al momento di un alcun bene immobile (né terreno, né fabbricato);
- ISPEZIONE IPOTECARIA. Dalla quale si evince che il ricorrente a seguito della vendita del 50% dell'unità immobiliare ubicata in Genova, Via Terpi 15/37 a [REDACTED] (vendita avvenuta in data 19.10.2009, atto a rogito notaio Dott. Piermari Andrea) non risulta allo stato attuale proprietario di alcun bene immobile, risultando tuttavia ancora cointestatario del mutuo relativo all'acquisto originario;
- VISURA STORICA P.R.A. Risultano tutti i passaggi degli autoveicoli/motoveicoli posseduti storicamente dal Sig. Pezzella non rilevando anomalie rispetto a quanto dichiarato dallo stesso;
- VISURA ATTUALE P.R.A. Il ricorrente risulta attualmente proprietario del solo motociclo Honda KF 03 Targato BW86836;
- VISURA C.C.I.A.A. Dall'interrogazione dei dati del sistema Camerale nazionale, il Sig. Pezzella non risulta essere titolare di alcuna ditta individuale, né possedere partecipazioni in società;
- VISURA PROTESTI. L'interrogazione in oggetto ha fornito esito negativo non risultando il Sig. Pezzella protestato;
- VISURA CENTRALE RISCHI (C.A.I.). L'esito del controllo ha messo in luce le posizioni aperte intestate al ricorrente che vengono considerate "in sofferenza" o comunque a rischio di insolvenza;
- VISURA C.R.I.F. Ha evidenziato in maniera analitica le posizioni debitorie aperte nei confronti di istituti bancari e società finanziarie in capo al ricorrente, con segnalazioni da parte degli enti creditori;
- ESTRATTO DI RUOLO (A.E. – RISCOSSIONE). Nel documento sono contenuti analiticamente i debiti del Sig. Pezzella nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e degli enti che si avvalgono del servizio di riscossione di Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- DOMANDA A MEZZO PEC SU COMUNE DI RESIDENZA. Il Comune di Genova ha risposto confermando ed aggiornando il dato contenuto nell'estratto di Ruolo fornito da Agenzia delle Entrate – Riscossione (servendosi lo stesso del servizio di A.E. – RISCOSSIONE);
- RICHIESTA CANCELL. TRIB. FALL. GENOVA. Domanda effettuata in data 19.08.2021 a mezzo PEC, in attesa di esito.

13. Dettagli del Piano del Consumatore.

In virtù di quanto esposto ed in considerazione della volontà di assicurare ai creditori una soddisfazione in assoluto migliore rispetto a quella attuale, il proponente ha predisposto, supportato dagli Advisor, una proposta di Piano del Consumatore alla quale si fa rinvio per il dettaglio di quanto in oggetto.

Nello specifico di quanto proposto dal piano, lo stesso prevede di pagare le spese in prededuzione relative all'O.C.C., agli Advisor e al Consulente Legale attraverso il ricorso ad un finanziamento di € 15.000,00 da erogare a cura della "Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso – Onlus", approvato e deliberato in data 22.09.2021 (erogazione subordinata all'omologazione del Piano del Consumatore) che verrà poi rimborsato dal Pezzella personalmente in 48 rate.

La parte residua (creditori privilegiati e chirografari) verrà saldata attraverso rate da € 1.400,00 mensili (per 48 mesi di durata del piano) accantonate dal proponente; il tutto per un importo totale messo a disposizione dal Pezzella pari ad € 67.200,00.

La somma complessiva a debito del proponente (al netto della prededuzione) ammonta ad € 119.891,30 (salvo più precisa quantificazione), ma a titolo meramente esemplificativo la proposta così come strutturata prevederebbe il pagamento del 56,05% del totale dei debiti indicati e relativi ai creditori privilegiati e chirografari.

Appare del tutto evidente come una percentuale del genere possa essere difficilmente garantita altrimenti dal debitore, dal momento in cui lo stesso risulta non possedere beni e patrimonio altrimenti "aggregabili" ed escutibili dalla massa dei creditori.

14. Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili.

Gli artt. da 14 a 18 del decreto 202/2014 disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'OCC. In particolare si stabilisce che la determinazione del compenso del professionista facente funzioni di OCC nominato dal Giudice, avvenga sulla base delle tariffe determinate dal DM stesso.

Ai fini della predisposizione del piano del Pdc, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, il sottoscritto ha determinato il compenso prededucibile pari ad € 4.486,00 oltre a cpa e IVA come per legge.

In prededuzione vanno inserite anche le spese per gli advisors e il legale (come meglio quantificate al punto 7) e il rimborso del finanziamento concesso dall'Istituto convenzionato con la Fondazione Antiusura e subordinato all'omologazione del piano del consumatore, in quanto spese sorte in occasione della procedura così come previsto dall'art. 13 comma 4-bis Legge n. 3 del 27.01.2012.

15. Ragioni dell'incapacità di adempiere (art. 9 c. 3-bis lett. b).

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni da parte dell'istante sono da ricercare essenzialmente nella sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, le spese correnti e la quota

di stipendio gravata da cessione del quinto. Come già evidenziato, il ricorrente non possiede beni prontamente liquidabili e l'importo dello stipendio mensile disponibile non consente di far fronte alle obbligazioni contratte e al contestuale sostegno dei costi relativi al proprio mantenimento (ivi inclusi i rimborsi dei finanziamenti contratti).

16. Valutazione del "merito creditizio" da parte dei soggetti concedenti i finanziamenti ex art. 9 c. 3-bis lett. e).

Per quanto attiene alla valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti concedenti i finanziamenti al Sig. Pezzella, occorre valutare il numero di posizioni debitorie aperte e poi estinte dal ricorrente in un arco temporale breve e tenere comunque in considerazione il fatto che l'istante risultava in molti casi e risulta tuttora garante per il pagamento delle rate residue di un mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile oggi intestato integralmente [REDACTED].

Un altro punto sul quale riflettere, appare l'elevato numero di segnalazioni di sofferenza pervenute alle Centrale Rischi sulle posizioni intestate al Pezzella.

Sulla base di tali premesse il sottoscritto, data la complessità dovuta al dover analizzare ogni singola posizione retrodatandola alla concessione del singolo prestito/finanziamento, pur mantenendosi fortemente scettico sulle valutazioni effettuate in allora dai singoli istituti (il reddito del ricorrente è senza dubbio di fascia medio/alta, ma il riferimento normativo al reddito disponibile richiede valutazioni più approfondite da effettuare dai singoli istituti di credito su informazioni comunque facilmente reperibili dagli stessi) si riserva di approfondire il discorso qualora venissero presentate dai soggetti finanziatori opposizioni o reclami.

17. Atti impugnati dai creditori.

Non risultano allo scrivente atti impugnati dai creditori

18. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e attestazione.

Lo scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dal ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ai fini che qui interessano.

Dal riscontro ottenuto con i dati acquisiti presso le banche dati e gli uffici pubblici non ritiene di avanzare dubbi circa l'attendibilità della suddetta documentazione e giudica positivamente il livello di collaborazione e disponibilità della parte e dei suoi advisors.

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto Dott. Emiliano Delfino, con studio in Genova, Via Pisacane 17/5 ed iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Genova, in funzione di OCC, esaminati i documenti messi a disposizione dal Sig. Pezzella Fabio così come supportato dagli advisor e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente,

Esprime giudizio positivo

sulla completezza e attendibilità della documentazione

Genova, lì 24.09.2021

Il professionista

con funzioni di OCC (Dott. Emiliano Delfino)



Dott. DELFINO EMILIANO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
Via C. Pisacane, 17/5 - 16129 GENOVA
C.F. DLF MLN 79A26 D969Z
P. IVA 01844070993
Cell. 328-2671480



ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA' DEL PIANO

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, Legge n. 3/2012 lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi,

Verificata

- La completezza della documentazione depositata;
- L'attendibilità dei dati forniti direttamente dall'istante sovraindebitato, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dall'OCC nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 15 Legge n. 3/2012;
- La ragionevole certezza della continuità del rapporto contrattuale di lavoro con l'Ufficio Territoriale di Genova della Marina Militare di Genova;

ATTESTA

Che il suddetto piano, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile, fattibile e coerente poiché delineando in maniera corretta la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria dell'istante si fonda su basi realistiche prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili e comunque migliorativi rispetto alla liquidazione del patrimonio.

Con osservanza.

Genova, li 24.09.2021

Il professionista con funzioni di O.C.C.
(Dott. Emiliano Delfino)



Dott. DELFINO EMILIANO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
Via C. Pisacane, 17/5 - 16129 GENOVA
C.F. DLF MLN 79A26 D969Z
P. IVA 01844070993
Cell. 328-2671480

